

Torino lì, 06 febbraio 2020

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 3/2020

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 3/2020 dedicata alle novità del *“CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI PER L’ANNO 2020”*.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Così il comma 184, articolo unico Legge di Bilancio per il 2020:

“Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo ed in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0”.

In particolare, invece di prorogare il superammortamento e l’iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per le spese sostenute a titolo d'investimento per la realizzazione di progetti ambientali, **è introdotto un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo d'investimento in beni strumentali nuovi**. Il credito, riconosciuto con aliquota differenziata a seconda della tipologia di beni, riguarda anche i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Soggetti Beneficiari

Sono tutte le imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, (ovvero entro il 30/06/2021, se entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In particolare, come definito dal comma 186, possono accedere al credito tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Rimangono invece escluse dall’agevolazione:

1. Le imprese in stato di crisi, quali quelle in stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui all’art.9 comma 2 D.Lgs 231/2000.

Si segnala che il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d'imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla Legge di Bilancio per il 2017.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, il beneficio è fruibile a condizione che sia rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al

corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti Agevolabili

Sono agevolabili, ai sensi del comma 187, gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa e gli investimenti in beni immateriali nuovi, sempre strumentali all'impresa, individuati nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio per il 2017, quali software funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Rimangono esclusi dall'agevolazione:

- I veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 del Tuir, comma 1, utilizzati sia esclusivamente che non esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (autovetture, moto, autocaravan, ecc.)
- I beni per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
- I fabbricati e le costruzioni
- I beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità per il 2016: quali ad esempio condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, il materiale rotabile, ferroviario o tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento
- I beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misure del Credito

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata, a seconda della tipologia dei beni, oggetto d'investimento. In particolare, per gli investimenti aventi oggetto i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, di cui all'allegato A annesso alla Legge di Bilancio per il 2017, il credito d'imposta è riconosciuto:

- Nella misura del 40% del costo per la quota d'investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- Nella misura del 20% per la quota d'investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili (10 milioni di euro).

Diversamente, per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) di cui all'allegato B annesso alla Legge di Bilancio per il 2017 e successivamente integrato dalla Legge di Bilancio per il 2018, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di beni di cui all'allegato B mediante soluzioni in cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei già menzionati allegati il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell'art.110, comma 1 lettera b) del Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Sia nell'ipotesi di investimenti di cui all'allegato A che quelli di cui all'allegato B, se sono effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Utilizzabilità del Credito

Il credito d'imposta è utilizzabile, ai sensi del comma 191, esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La possibilità di utilizzo decorre, per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B della Legge di Bilancio per il 2017, dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nell'ipotesi in cui l'interconnessione di beni materiali avvenga in un periodo d'imposta successivo a quella della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Diversamente, per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi, il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Cessioni dei Beni oggetto di Agevolazione

Il comma 193 prevede che, nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, ovvero di destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, dei beni oggetto degli investimenti agevolabili, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi, senza applicazioni di interessi e sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.1 commi 35 e 36 L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.

Controlli e Monitoraggio

Ai fini dei successivi controlli, ai sensi del comma 195, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In particolare:

- ❖ Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni previste
- ❖ Una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A o B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti previsti dai commi 6 e 7 di cui agli allegati citati. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili, effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Superammortamento e Iperammortamento

Il comma 196 chiarisce, al fine di evitare la sovrapposizione del credito d'imposta con le discipline del superammortamento e dell'iperammortamento, il regime transitorio.

In particolare, il credito d'imposta non si applica:

- Agli investimenti aventi a oggetto i beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B della Legge di Bilancio per il 2017, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali beni, infatti, è applicabile il superammortamento.
- Agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali Industria 4.0 di cui gli allegati A e B della Legge di Bilancio per il 2017, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali beni, infatti, è applicabile l'iperammortamento e l'ulteriore maggiorazione del 40% dei costi per specifiche tipologie di beni.

2. Credito d'imposta per Investimenti in Ricerca e Sviluppo

Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tutte le imprese che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa. In particolare, come definito dal comma 199, possono accedere al credito tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Rimangono invece escluse dall'agevolazione:

1. Le imprese in stato di crisi, quali quelle in stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui all'art.9 comma 2 D.Lgs 231/2000.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, il beneficio è fruibile a condizione che sia rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti Agevolabili

Sono agevolabili, ai sensi del comma 200, le attività di ricerca e sviluppo, quali le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite alle lettere m)¹ q)² e j)³ del paragrafo 1.3 punto 15, della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

In particolare, rientrano nell'agevolazione:

- I lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette (c.d. ricerca fondamentale).
- La ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare i nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un

¹ m) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

² q) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

³ j) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti (c.d. ricerca industriale).

- L'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è il rapporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi (c.d. sviluppo sperimentale).

Ai sensi del comma 201, sono inoltre agevolabili le attività di innovazione tecnologiche finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, dove per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente, nonché le attività per il controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.

Infine, sono agevolabili ai sensi del comma 202, le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e la realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni riguardanti le diverse attività.

Spese Ammissibili

La disposizione elenca spese diverse a seconda della differente tipologia di attività, sempre nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità.

Spese inerenti alle attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi del comma 200, in merito alle attività di ricerca e sviluppo, sono considerate ammissibili:

- a) Le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa nei limiti del loro effettivo impiego di tali operazioni. In merito alle spese collegate ai giovani

ricercatori di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche, assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

- b) Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese relative al personale. Nell'ipotesi in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività d'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.
- c) Le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. Le spese per i contratti stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare la base di calcolo per il 150% del loro ammontare.
- d) Le quote d'ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Tali spese sono ammissibili se derivano da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
- e) Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese relative al personale o alle spese per contratti di ricerca extra-muros, senza considerare le maggiorazioni previste, ammissibili a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
- f) Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o alle spese per i contratti di ricerca extra-muros.

Spese inerenti alle attività di Innovazione Tecnologica

Ai sensi del comma 201, in merito alle attività di innovazione tecnologica, sono considerate ammissibili:

- a) Le spese di personale titolare di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. In merito alle spese collegate ai giovani ricercatori di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
- b) Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese relative al personale.
- c) Le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologia ammissibili al credito d'imposta, rilevanti a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti sia fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito
- d) Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese relative al personale, ammissibili a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
- e) Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o alle spese per i contratti di ricerca.

Spese per le attività di design e ideazione estetica

Ai sensi del comma 202, in merito alle attività di design e ideazione estetica, sono considerate ammissibili:

- a) Le spese per il personale titolare di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. In merito alle spese collegate ai giovani di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
- b) Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nei progetti di design e innovazione estetica, compresa la progettazione e realizzazione di campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese relative al personale. Nell'ipotesi in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica.
- c) Le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, rilevanti a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito
- d) Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese relative al personale o alle spese per contratti, ammissibili a condizione che i soggetti a cui sono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano residenti localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
- e) Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di design o ideazione estetica ammissibili, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o alle spese per contratti.

Misure del Credito

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata, a seconda della tipologia di attività.

In particolare, ai sensi del comma 203, il credito d'imposta è riconosciuto:

- Per le attività di ricerca e sviluppo, di cui al comma 200, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodi d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- Per le attività di innovazione tecnologica, di cui al comma 201, separatamente, nella misura del 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- Per le attività di ideazione tecnologica, di cui al comma 201, destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titoli ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- Per le attività di design e innovazione estetica, di cui al comma 202, nella misura del 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Utilizzabilità del Credito

Il credito d'imposta è utilizzabile, ai sensi del comma 204, esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

La certificazione è rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Controlli e Monitoraggio

Ai fini dei successivi controlli, ai sensi del comma 206, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Nell'ambito delle ordinarie attività d'accertamento, l'Agenzia delle entrate, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.

Nel caso in cui accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

3. Credito d'imposta Formazione 4.0

E' prorogato al 2020 il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0. La disposizione prevede la rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito e l'eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2018, tutte le imprese, di ogni tipo e forma, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Il comma 212 stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall'art. 2 del D.M. 4.05.2018, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive, nonché alle imprese non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti Agevolabili

Sono agevolabili le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Nell'ipotesi in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Restano escluse le attività di formazione, ordinaria e periodica, organizzate dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Misure del Credito

Il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 211, nei confronti:

- Delle piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- Delle medie imprese, in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- Delle grandi imprese, in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è aumentata, per tutte le imprese, al 60%, fermi restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati.

Utilizzabilità del Credito

Il credito d'imposta è utilizzabile, ai sensi del comma 214, esclusivamente in compensazione e non può formare oggetto di cessione o trasferimento nemmeno all'interno del consolidato fiscale. La possibilità di utilizzo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Controlli e Monitoraggio

Ai soli fini di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale Impresa 4.0, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero stesso.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.